



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AFFARI GENERALI Servizio Gestione Giuridica del Personale

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 108

DEL 14/09/2011

OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n° 151/2001 e s.m.i. alla dipendente Musso Graziella, nata a Scicli il 10/09/1952.

IL CAPO SETTORE

Premesso che la dipendente a tempo indeterminato Musso Graziella, nata a Scicli il 10/09/1952 ed ivi residente in Via Madre Teresa di Calcutta, n° 24, in qualità di istruttore amministrativo, cat. C/5, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per il figlio Giavatto Giovanni, nato a Firenze il 27/04/1982;

Visto il verbale della Commissione A.U.S.L. n. 7 di Ragusa n° 4868 del 20/12/2006 con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

Vista la richiesta della predetta dipendente, prot. n° 23065 del 06/09/2011, con la quale la stessa chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito di un anno, con decorrenza dall'1/10/2011, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. N° 151/2001, per assistere il proprio figlio disabile e convivente Giavatto Giovanni;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001 e s.m.i.;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore ai due anni;

Vista la lettera circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

Accertato lo stato di "convivenza" della lavoratrice in argomento con il proprio figlio disabile;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 Ter del D.Lgs. 151/2001, come introdotto dal D.Lgs 18/07/2011, n° 119, la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 43.579,06;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di concedere il congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 e s.m.i., alla dipendente a tempo indeterminato Musso Graziella, nata a Scicli il 10/09/1952, in qualità di istruttore amministrativo, cat. C/5, per un anno, con decorrenza dall'1/10/2011;
2. Di erogare alla dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1., un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini

dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 35, D. Lgs. N. 151 del 2001). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.

3. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata, al Segretario Comunale, alla Responsabile della Farmacia Comunale, al Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale e ai Responsabili dell'Ufficio Stipendi e dell'Ufficio Contributi.

L'ISTRUTTORE CONTABILE

(Rag. Concetta Manenti)

IL CAPO SETTORE

(Avv. Mario Picone)
